

## ASSUNZIONE IN SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI E LAVORATORI IN CONGEDO DI MATERNITÀ, PATERNITÀ O PARENTALE

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	Lavoratori in congedo ex-art. 4 D.lgs. 151/2001.
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Aziende con meno di 20 dipendenti.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	Contratto a tempo determinato (anche con contratto di lavoro temporaneo) in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità, in congedo parentale e in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore. L'assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. L'agevolazione si applica, con le medesime modalità, anche in caso di maternità di lavoratrici autonome che operano nell'azienda.
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL, per un massimo di 12 mesi. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio che quest'ultima ha ottenuto.
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 10 L. n. 53/2000; Art. 4 D.lgs. n. 151/2000.